

OGGETTO: Decreto, per la redazione e approvazione del Piano Comunale delle Coste di Barletta (BT)

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2019, n. 515 - Piani Comunali delle Coste - Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge regionale 10 aprile 2015, n.17 - si procedeva alla nomina, ai sensi dell'art. 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale delle Coste di Barletta (Bt), dell'ing. Sergio De Feudis;
- In esecuzione di predetta deliberazione, in data 14 giugno 2019, presso gli uffici del Comune di Barletta, il commissario ad acta nominato si insediava per l'avvio delle attività;
- Successivamente, è stato predisposto opportuno atto di indirizzo con le indicazioni per l'adeguamento e integrazione dei documenti di piano ai fini del provvedimento commissariale di adozione, e fissato il termine per l'adempimento al co-progettista;
- Il commissario ad acta, ha incaricato il dirigente della struttura amministrativa competente, avvalendosi dell'ufficio di piano di effettuare un approfondimento analitico della proposta di piano oggetto di presa d'atto del 2018, al fine di migliorare la proposta progettuale e di meglio corrispondere alle effettive esigenze del territorio;
- Sulla base delle risultanze istruttorie, ha approvato delle linee di indirizzo dando mandato al dirigente della struttura amministrativa competente di provvedere alla materiale modifica degli elaborati avvalendosi del contratto di co-progettazione in essere, secondo le modalità consentite dal codice dei contratti pubblici, per la formale adozione commissariale, ponendo in essere tutti i necessari atti amministrativi;
- L'aggiornamento pertiene essenzialmente alla relazione generale alle NTA, agli elaborati dello stato di progetto delle concessioni e delle consegne, ferma restando l'esigenza di un check di controllo dell'attualità di ogni altro elaborato.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti linee di indirizzo con le indicazioni per l'adeguamento e integrazione dei documenti di piano:

Calcolo della Lunghezza Utile LU e limite di concedibilità

La linea costa utile rappresenta la porzione di costa al netto della parte non utilizzabile o non fruibile dalla balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della salute), di quella portuale e di quella rinveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione (art. 14, co1 LR 17/2015). Tali divieti **non** includono il divieto relativo di concessione riportato nelle NTA del PRC, che riguarda in tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 metri da riservare a spiaggia libera.

Nella Relazione Tecnica 21.3.2018 è indicato che "La linea di costa utile ai fini della balneazione è complessivamente pari a 6,7 km. La linea di costa utile concedibile, al netto delle fasce di costa con spessore inferiore a 15 m e della fascia di arenile antistante al cordone dunale, è pari a 4,9 Km." Inoltre (pag.100) erroneamente viene calcolata la linea di costa concedibile come il 40% della LU al netto delle fasce di arenile con divieto di balneazione e con profondità inferiore a 15 mt. Pertanto la costa concedibile, ceteris paribus, è data da: $40\% \times 6,7 \text{ km} = 2,68 \text{ km}$.

La lunghezza assentita in concessione determinata come sommatoria dei fronti mare delle concessioni di cui alla Tab. 4-10 della relazione è pari a 1904 mt

Si può ipotizzare una omogeneizzazione delle concessioni per licenza ubicate a ponente, ove la profondità di spiaggia è pressoché uniforme secondo due tipologie:

id. conc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L	82	239	76	72	80	70	77	59	70	62	76	69	68	101	93	209	96	95	109	101
Lprog	90	240	90	90	90	90	90	75	75	75	75	75	75	101	93	209	96	95	109	101

tipologia A (*) A A A A A B B B B B B (*) (*) (*) L L L L

(*) = concessione con atto formale o con pertinenze demaniali; L=concessione di levante
A, B = distinte tipologie di concessione.

A seguito della razionalizzazione si determina un lieve incremento del fronte assentito a 2.034 metri nominali. Il layout delle concessioni di progetto può pertanto prevedere la localizzazione di ulteriori n. 3 nuove concessioni di tipologia A, con un parametro di concedibilità pari a:

$$[2.034+3 \times 90] / 2.680 = 34,4\%$$

e con un margine di fronte mare concedibile a disposizione adeguato per la risoluzione di eventuali disallineamenti, annessione di relitti laterali in corrispondenza di canali o altre discontinuità, ecc..

Eliminazione della proposta di Spiagge Libere con Servizi

La previsione di SLS non è obbligatoria e si giustifica laddove opportuna e/o indispensabile.

La domanda di lettini ombrelloni e servizi per la balneazione è ampiamente soddisfatta attraverso il fronte mare concedibile per SB, da ricalcolare.

$$40\%LU 0 0,4 \times 6700 \text{ m} = 2680 \text{ m}$$

Assumendo una profondità media da destinare alla posa di lettini e ombrelloni pari a 60 m., un'area di influenza di 30 mq per ombrellone (mt 5 x mt 6 – stabilimenti a 4 stelle) si ottiene un numero indicativo di ombrelloni pari a $2.680 \times 60 / 30 = 5.360$ ombrelloni, che a una media di 4 utenze/ombrellone corrisponde a oltre 20.000 utenze,

Tale capacità è in grado di assorbire ampiamente il fabbisogno di picco (popolazione ISTAT di 94.000 ab. e presenze turistiche 2018 circa 100.000, di cui Agosto circa 30.000).

La previsione di SLS determinerebbe altresì una frammentazione del disegno del paesaggio costiero, oltre alle intrinseche problematiche di gestione delle medesime concessioni, giustificabili in termini di costi benefici in quelle situazioni geomorfologiche in cui scarseggiano gli ambiti di arenile e quindi è necessario puntare a rendere fruibili tratti costieri interessati da scogliere artificiali per garantire una sufficiente offerta.

Nel caso di specie non portano alcun valore aggiunto alle finalità-obiettivi del PCC di Barletta.

Concessioni turistico ricreative diverse da SB nelle aree di interesse turistico ricreativo destinate a Spiaggia Libera SL e a Stabilimenti Balneari SB

Per usi diversi da SB, negli ambiti destinati a spiaggia libera in adiacenza al margine stradale o negli ambiti destinati a SB, tra il margine stradale e la fascia FP/3, possono prevedersi altri usi elencati nel novero degli usi delle concessioni turistico ricreative, quali ristorazione e somministrazione di bevande o attività ricreative e sportive o Concessione Speciale (CS) riservata all'accesso degli animali domestici, con manufatti e strutture ombreggianti. Le NTA del PCC definiscono per detta fascia (che può essere denominata FP/4) la condizione dell'immediata adiacenza all'ambito su cui insistono le opere di urbanizzazione la profondità di metri trenta e la previsione che su di essa insistano usi connessi e strumentali a quelli degli stabilimenti balneari, e pertanto siano integrati nella concessione demaniale adibita a uso prevalente di "stabilimento balneare" laddove insistono sul medesimo fronte mare (dunque integrati nel titolo concessorio). Nel caso di Concessione Speciale (CS) riservata all'accesso degli animali domestici la concessione potrà prevedere nell'ambito della Fascia funzionale FP/3 stalli con recinzioni a giorno a delimitazione di uno o più ombrelloni per lo stazionamento.

Nel caso degli ambiti destinati a spiaggia libera gli usi saranno strettamente connessi alla libera balneazione (punto ristoro e raccolta rifiuti, cassette di sicurezza e spogliatoi a pagamento, servizi igienici, di pronto soccorso e di salvamento) e l'atto di concessione sarà integrato da convenzione regolante il trasferimento a titolo oneroso degli obblighi sulle spiagge libere rivenienti dalle disposizioni della vigente ordinanza Balneare a carico del Comune. La procedura di assegnazione avverrà mediante gara competitiva in cui la controprestazione a favore del concessionario consisterà, in parte nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il punto ristoro e i servizi a pagamento, e in parte nel prezzo di aggiudicazione offerto. Il concessionario dovrà realizzare tutti i manufatti - ovviamente di facile rimozione - all'uopo necessari, senza pregiudizio per l'arenile sottostante.

Assetto delle concessioni, passi a mare, manutenzione delle aree in uso libero e gratuito

Le concessioni turistico ricreative devono essere configurate in modo da eliminare ogni area relitta antistante, retrostante e laterale, in presenza di discontinuità degli arenili, e da assicurare l'accesso alla battigia.

I tratti di arenile non in concessione tra due concessioni che presentano una larghezza inferiore alla profondità di spiaggia e i corridoi di larghezza pari a 5-10 configurati come aree giuridicamente libere per l'accesso all'arenile metri non sono decorosi per la destinazione a spiaggia libera, in quanto inducono i concessionari a recinzioni laterali sovente non conformi all'ordinanza balneare al fine di salvaguardare gli ambiti di FP2 destinati a lettini e ombrelloni, e sovente costituiscono aree di degrado e deposito incontrollato di rifiuti.

In base all'art. 10, comma 5 lettera d) della L.R. 17/2015 si individua a carico del concessionario un preciso obbligo di garanzia del "transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC".

Pertanto le fasce FO e FP3 destinate al libero transito posso essere contemplate nelle tipologie standard di concessione, con uso e scopo di libero e gratuito transito.

Ciò permette per un verso di limitare le aspettative del pubblico indistinto al libero attraversamento delle aree in concessione dove sono collocati lettini e ombrelloni, per altro verso il loro allestimento a carico del concessionario con pedane e passerelle le cui caratteristiche dovranno essere armonizzate attraverso le previsioni delle NTA del PCC, che ne dovrà garantire la manutenzione, la pulizia e il decoro.

In tal modo è assicurata la continuità e il decoro dei tratti di spiaggia in concessione, da alternare a tratti di spiaggia libera sufficientemente ampi.

Individuazione delle aree vincolate

La bozza di piano deve essere integrata con la produzione dell'elaborato B.1.7, la cui mancanza è preclusiva del regolare caricamento sulla piattaforma informatica regionale predisposta per la trasmissione del piano.

Ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti (art. 7 delle NTA del PRC) – Aree in consegna

La curvatura del Lungomare Mennea nel suo tratto terminale a due corsie e il tracciato del suo prolungamento a una corsia determinano la presenza di un'opera di urbanizzazione che di fatto interseca l'arenile in mezzeria, costituendo un ostacolo antropico alla ricostituzione dunale.

Il tracciato può essere opportunamente rettificato e prolungato per circa 1,2 km in corrispondenza della dividente demaniale (salvo opportuni espropri di alcuni fazzoletti triangolari) in modo da mantenere la medesima profondità di spiaggia (ciglio della strada a circa 120 metri dalla battigia) in modo da salpare la stradina che attualmente corre a una distanza variabile da 90 a 30 metri dalla battigia (profondità di spiaggia media pari a 60 metri) circa e consentire così la rinaturalizzazione del relativo tratto di spiaggia, con miglioramento del contesto paesaggistico.

Le nuove concessioni possono essere disegnate a partire da quella più a ponente, nel tratto iniziale più vicino al centro abitato e più distante dagli ambiti di tutela territoriale (Ofanto), e l'assegnazione può essere subordinata all'attuazione dell'opera pubblica di delocalizzazione dell'opera di urbanizzazione dall'ambito di arenile a delimitazione del demanio marittimo, una volta che sia stato raggiunto l'obiettivo di una profondità media di arenile pari a circa 120 metri.

Tale previsione dovrà essere contemplata nell'elaborato B.1.8, non presente nella bozza attuale, e la cui produzione è in ogni caso indispensabile ai fini regolare caricamento sulla piattaforma informatica regionale predisposta per la trasmissione del piano.

Elaborati esplicativi del regime transitorio

Devono essere in ogni caso prodotti, come da D.D. 405 del 6.12.2011, anche se a contenuto neutro, al fine del regolare caricamento a sistema. L'elaborazione comporta una verifica delle aree e opere in concessione al fine della individuazione univoca e trasposizione nei lotti di piano.

Poiché la proposta di piano non è meramente confermativa delle sagome e degli ingombri delle concessioni esistenti, non si rende necessaria, nel caso di specie, la trasposizione dei dati tecnico amministrativi di queste ultime ma è necessario elaborare una tabella di corrispondenza biunivoca tra i lotti di piano e gli identificativi numerici delle

concessioni in essere (le cui scansioni dovranno essere comunque allegate in formato pdf alla trasmissione informatica sulla piattaforma). Sarà compito dell'ufficio demanio comunale, in sede di attuazione provvedere alla corretta gestione dei dati territoriali delle singole concessioni nell'ambito delle procedure di variazione al contenuto della concessione ex art. 24 reg. cod. nav. che dovranno essere avviate d'ufficio.

Il Commissario ad acta
Ing. Sergio De Feudis

Il Dirigente della Struttura amm.va competente
Servizio Piani e programmi e Paesaggio
arch. Donato Lamacchia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1**

Ufficio Proponente: **Ufficio edilizia pubblica e privata**

Oggetto: **DECRETO, PER LA REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI BARLETTA (BT)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio edilizia pubblica e privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/02/2020**

Il Responsabile di Settore
Arch. Donato Lamacchia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020** / 1

Ufficio Proponente: **Ufficio edilizia pubblica e privata**

Oggetto: **DECRETO, PER LA REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI BARLETTA (BT)**

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data **21/02/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo